

Detraibile l'IVA pagata sugli automezzi aziendali: l'Unione Europea bacchetta l'Italia.

L'articolo: "PARADISO FISCALE O INFERNO TRIBUTARIO?" pubblicato nel numero scorso nella rubrica Fisco News è stato scritto dal Dott. Fabio Pirgher - Studio Mariotti, Firenze e non da Luca Mariotti come segnalato. Ci scusiamo con l'autore con i lettori e per la svista redazionale.

Da qualche giorno i quotidiani si sono occupati di una sentenza emessa il 14 settembre 2006 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e sfavorevole al nostro paese in materia di IVA sugli automezzi aziendali.

Assodato che da noi anche un atto che promana da un organo giurisdizionale viene osservato sotto la lente della propaganda politica e della faziosità di parte, forse non tutti hanno esattamente compreso cosa sia accaduto e quali saranno le conseguenze per i contribuenti italiani. Conseguenze che, nel caso specifico, avranno valore sia per l'avvenire, cioè per i futuri acquisti di automezzi sia per il passato con riguardo all'IVA già versata.

Proviamo allora a spiegare innanzitutto il contenuto di quanto elaborato dai giudici europei, per poi cercare di capire se e come l'imprenditore italiano può cercare di ottenere i benefici che la sentenza indubitabilmente reca con sé. Cercheremo di farlo senza tecnicismi e citazioni di norme per rendere il più possibile "digeribile" la questione ai non addetti.

La questione

Perché decide innanzitutto la Corte di Giustizia? Questo è l'organo che, secondo il Trattato di Roma del 1957, ha il potere di interpretare la normativa interna degli stati in caso di ipotizzato contrasto con le regole comunitarie. Il trattato prevede anzi, per il giudice interno, il dovere di rivolgersi alla Corte di Giustizia in tali casi.

In questo caso una Direttiva Comunitaria del 1977 (la sesta) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, prevede che nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore. In altri termini

l'IVA pagata sugli acquisti interamente inerenti l'attività può essere recuperata. Se l'acquisto riguarda sia l'attività che l'uso personale dovrà essere individuata una modalità di dividere la parte di IVA afferente l'uno e l'altro dei due aspetti, detraendo solo quella che riguarda il lavoro.

Questo almeno secondo la Direttiva comunitaria alla quale il nostro paese avrebbe dovuto uniformare la legislazione. La normativa italiana, invece, dopo l'introduzione dell'IVA (1972) ha avuto un periodo di conformità a tali disposizioni europee (1973-1979), seguito da una indetraibilità al 50% (1980-1983), poi un lunghissimo periodo di indetraibilità totale dell'IVA sugli automezzi (1983-2000). Solo negli anni più recenti, già in seguito a richiami di provenienza comunitaria, si è introdotta una detrazione del 10% (2001-2005) diventata poi del 15% (2006).

In sostanza è chiaro che la normativa europea non è stata rispettata.

Le eccezioni

Bisogna allora capire se sono consentite delle deroghe ai principi comunitari. Esistono, per queste ultime, due possibilità, previste ambedue dalla Direttiva del 1977: una deroga per motivi congiunturali, soggetta però alla consultazione prevista dell'apposito Comitato Consultivo sull'imposta sul valore aggiunto

un'autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea, deliberata all'unanimità, su proposta della Commissione; ciò serve a mantenere o introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Il procedimento è complesso e necessita di un preciso iter.

Si può dire che le procedure di deroga siano state rispettate dal

legislatore italiano? Sicuramente non siamo nel secondo dei due procedimenti, che non è mai stato formalmente avviato. Occorre allora vedere se è possibile, in questo caso, la deroga per motivi congiunturali subordinata al parere del comitato consultivo.

Nelle conclusioni del 22 giugno 2006 dell'Avvocato generale Sharpston si dà atto al Governo italiano di avere più volte negli anni notificato al Comitato l'adozione delle misure restrittive. Ma si è trattato, pare, più di comunicazioni che di vere consultazioni. Tanto più che dette comunicazioni sono avvenute sovente a posteriori, ovvero a provvedimento già adottato. La Corte ha censurato espressamente tale procedura, andando anche oltre l'interpretazione della questione fornita dall'Avvocato generale. Si dice chiaramente che i precedenti giurisprudenziali che autorizzerebbero la comunicazione a posteriori (precedenti invocati dal Governo italiano) non si adattano al procedimento di deroga fissato dalla direttiva. Quindi un primo vizio del procedimento di adozione della deroga viene individuato in detto elemento (la mancanza di consultazione). Occorre poi, sempre nel quadro della deroga di cui sopra, considerare se il distacco dalla previsione della Direttiva sia motivato da esigenze di carattere temporaneo e congiunturale.

Come osserva l'Avvocato generale, il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva, garantendo la neutralità di detta imposta. In linea di massima, quindi, non può essere soggetto a limitazioni. Deroghe sono ammesse solo nei casi espressamente previsti dalla VI Direttiva, e vanno interpretate restrittivamente.

Come detto in precedenza, la percentuale di Iva che può essere o che non può essere dedotta ha

subito in Italia variazioni occasionali, ma la natura della misura come esclusione dalla detrazione sembra essere rimasta invariata e ininterrotta dal momento in cui è stata introdotta per la prima volta. La Corte rileva allora che, anche se il Governo italiano sostiene che le richieste di consultazione del comitato Iva, nel 1999 e nel 2000, hanno preceduto l'adozione della misura nazionale di proroga della disposizione derogatoria al principio del diritto a detrazione dell'Iva, è pacifico che tale disposizione, salvo modifiche di esigua importanza, è stata sistematicamente prorogata dal 1980. Essa non può presentare quindi un carattere temporaneo e non può nemmeno essere considerata motivata da ragioni congiunturali. Tale misura deve, di conseguenza, essere considerata parte di un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale della Direttiva. Il Governo italiano non può dunque invocare tali misure a discapito di un soggetto passivo.

Conseguenze

I Giudici europei concludono che se una misura nazionale che esclude taluni beni dal regime di detrazione non è stata validamente adottata, un soggetto passivo interessato dall'esclusione può ricalcolare il proprio debito Iva conformemente alla normativa europea, comportante un immediato diritto a deduzione.

Ovviamente dovrà ricalcolare l'IVA detraibile non necessariamente sul 100% dell'imposta pagata ma, conformemente alla sopra citata disposizione contenuta nella sesta direttiva, nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta.

La limitazione degli effetti nel tempo della sentenza

Il Governo italiano ha chiesto, nel caso di esito contrario nell'inter-

pretazione della Corte, la limitazione nel tempo gli effetti della sentenza. Due sono le argomentazioni a sostegno della richiesta: in primo luogo il grave danno per l'Erario che può essere causato dall'esito negativo del procedimento; in secondo la tutela del legittimo affidamento (cioè della buona fede) che il Governo aveva quanto alla conformità al diritto comunitario della misura in questione.

Qui la bocciatura è ancora totale. Osservano i Giudici, risulta alla Corte che il comitato Iva, fin dal 1980, ha costantemente segnalato al Governo italiano come la deroga in questione non potesse giustificarsi sulla base della VI Direttiva. Quindi il presupposto dell'affidamento non regge: le autorità italiane non potevano ignorare che una proroga sistematica, a partire dal 1979, di una misura derogatoria che doveva essere temporanea e che poteva essere giustificata solo da "motivi congiunturali", non fosse compatibile con il disposto della VI Direttiva.

Inoltre si rileva, quanto all'argomentazione che verte sul paventato grave danno erariale, che il Governo italiano non è riuscito a dimostrare l'affidabilità del calcolo in base al quale ha sostenuto le conseguenze finanziarie rilevanti. Nella giurisprudenza della Corte si afferma infatti che, quando essa chiarisce e precisa il significato e la portata di una norma, l'interpretazione dev'essere utilizzata anche nei rapporti giuridici progressi.

Solo in via eccezionale si può limitare la retroattività dell'interpretazione e solo per conservare i rapporti giuridici costituiti in buona fede. Ma, come si è visto, né i presupposti di buona fede né documentate gravi conseguenze economiche sono sembrati sussistenti nel caso in questione.

Conclusioni

Interessante ai fini di quelli che saranno gli sviluppi concreti della sentenza, risulta essere soprattutto il punto della non limitabilità temporale del diritto alla detrazione. Quindi è oggi possibile chiedere il

rimborso per tutti coloro che non hanno potuto detrarre l'IVA sugli automezzi (sempre limitatamente alla parte riferibile all'utilizzo del bene nell'attività) e con riferimento, si ritiene, all'imposta pagata dal 2003 in avanti. Le conseguenze per l'Erario rischiano di essere pesanti: l'IVA da rimborsare i calcoli usciti in questi giorni sulla stampa oscillano da 10 a 15 miliardi di euro.

Il Governo già il giorno successivo all'emanazione della sentenza (ovvero il 15 settembre) ha emanato un decreto legge (n. 258/2006) di soli due articoli in cui si precisa che la maggior imposta pagata non potrà essere oggetto di compensazioni e dovrà essere richiesta a rimborso entro il 15 dicembre 2006 con una procedura da approvare con apposito decreto ministeriale, che tenga conto anche delle altre imposte che hanno subito conseguenze nei calcoli. In altri termini, se ad esempio se si è detratta minor IVA è chiaro che si è aumentato l'ammortamento del

bene e quindi comparativamente si è ottenuta la detraibilità di un maggior costo, alterando l'imponibile IRES o IRAP o IRPEF.

Aspettiamo quindi le regole operative per i rimborsi, sperando che le modalità che verranno stabilite non limitino eccessivamente i diritti dei contribuenti, già elusi per quasi trent'anni e solo ora riaffermati in sede europea. Nel frattempo la norma che sancisce l'indebitabilità dell'IVA rimane presente nel nostro ordinamento. Quindi molto opportuna sarebbe una disposizione che raccordi i principi affermati nella sentenza (interpretativa) della Corte con le disposizioni interne. La Corte di Giustizia non ha, in questo contesto, il potere di caducare le norme interne; perciò il contribuente, senza l'auspicata normativa di raccordo, dovrebbe presumibilmente ancora attenersi alla norma che prevede l'indebitabilità e chiedere poi il rimborso dell'IVA indebitamente rimasta a suo carico, innescando nuovo contenzioso.

www.biemmevending.com



BIEMME VENDING s.r.l.

Il partner dei professionisti del vending in Sardegna

*rivendita, assistenza,
ricambistica e
consulenza al
servizio dei gestori
di distribuzione
automatica*

rivenditori



BEST LAVAZZA ULTIMATE ESPRESSO


mei

ristora INSTANT DRINKS

BALTOM
GIO'STYLE MONOUSO

SILPLASTER s.r.l.
L'ACCESSORIO INDISPENSIBILE NEL VENDING

Saeco
VENDING



Group 700



Break Point 56

Biemme Vending s.r.l. - Z.I. Predda Niedda - Str. 34 - 07100 Sassari - Tel. 079.2679007 - Fax 079.262736 - www.biemmevending.com